

dossier

XIX Legislatura

8 ottobre 2024

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziiazione assistita

Atto del Governo n. 213

Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre
2021, n. 206



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 370



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atto del Governo n. 213

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0064.docx

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	---

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28</i>).....	7
▪ Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162</i>).....	34
▪ Articolo 3 (<i>Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</i>).....	46
▪ Articolo 4 (<i>Disposizioni transitorie e finali</i>).....	48
▪ Articolo 5 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	49

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame (**AG 213**), adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge delega per la riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021¹), reca **disposizioni correttive in materia di mediazione e negoziazione assistita da avvocati**, strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie di cui il legislatore intendeva favorire l'utilizzo con finalità deflattive del contenzioso civile.

In particolare, il citato comma 4 contiene una serie di principi e criteri direttivi cui il **decreto legislativo n. 149 del 2022** (c.d. "riforma Cartabia del processo civile") ha dato attuazione, apportando significative modifiche alla disciplina della mediazione e a quella della negoziazione assistita da avvocati contenute, rispettivamente, nel **decreto legislativo n. 28 del 2010** e nel **decreto-legge n. 132 del 2014**, convertito, con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014.

Il **presente schema** di decreto interviene nuovamente su tali provvedimenti in quanto in sede di prima applicazione della nuova normativa è stata riscontrata la necessità di apportare taluni correttivi².

Esso si compone di **5 articoli**:

- l'art. 1, che interviene sulla disciplina della **mediazione**, di cui al d.lgs. 28/2010
- l'art. 2, che modifica il d.l. 132/2014, recante la normativa in materia di **negoziazione assistita da avvocati**;
- l'art. 3, che abroga la **disciplina transitoria** dettata nel periodo della **pandemia**;
- l'art. 4, che detta alcune **disposizioni transitorie e finali**;
- l'art. 5, che reca la **clausola di invarianza finanziaria**.

Gli interventi, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, sono volti ad eliminare refusi, a rendere le norme più aderenti ai criteri di delega o ad armonizzare alcune disposizioni che non risultano in linea con altre omologhe disposizioni vigenti; per quanto riguarda, in particolare, la disciplina del **patrocinio a spese dello Stato**, si provvede ad estendere

¹ Ai sensi di tale disposizione il Governo è autorizzato ad adottare, entro il 1° novembre 2024, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega principale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 1.

² La relazione illustrativa dichiara in proposito che «sono state raccolte le convergenti indicazioni pervenute dai soggetti interessati, quali il Consiglio Nazionale Forense per gli organismi forensi, e le associazioni di organismi privati, oltre che dai giudici e dagli esperti e studiosi della materia delle c.d. "ADR".»

l'applicabilità delle regole fondamentali dettate dal testo unico delle spese di giustizia, attualmente circoscritte alle sole procedure giudiziali, anche alle procedure ADR.

Quanto al **procedimento per l'adozione dei decreti legislativi** attuativi, la legge delega prevede, all'art. 1, commi 1-3:

- che gli schemi siano adottati su **proposta** del **Ministro della giustizia** di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;
- che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari abbiano **60 giorni** di tempo dalla trasmissione degli schemi alle Camere per esprimere il proprio **parere**; in assenza di parere parlamentare il Governo potrà, allo spirare del termine di 60 giorni, emanare comunque i decreti legislativi;
- che **se il Governo non intende conformarsi ai predetti pareri**, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari avranno 20 giorni di tempo per esprimersi (c.d. **doppio parere**). Decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati;
- che dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma, il Governo abbia a disposizione ulteriori **24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive**, da introdurre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 206 del 2021.

Il testo dell'atto è stato trasmesso dal Governo alle Camere il 1° ottobre 2024 e assegnato alla **Commissione** giustizia per i profili di merito e alla Commissione bilancio per i profili finanziari in data 2 ottobre 2024; queste ultime dovranno quindi **esprimere il parere entro il 1° dicembre 2024**.

Schede di lettura

Articolo 1 *(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)*

L'**articolo 1** reca modifiche alle **disposizioni in materia di mediazione** finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2010 intervenendo, tra l'altro, sulla durata del procedimento di mediazione (elevata da tre a sei mesi), sullo svolgimento della mediazione in modalità telematica e sulla partecipazione a distanza agli incontri, sui requisiti di serietà richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione.

L'**articolo 1** apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali».

Il **comma 1, lettera a)** reca modifiche all'[articolo 3](#), comma 4, relativo alle **modalità telematiche di svolgimento della mediazione**, precisando espressamente che gli **incontri di mediazione** possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto del successivo articolo 8-ter, introdotto dal presente provvedimento (si veda **lett. h)**).

La **lettera b)** modifica l'[articolo 5](#), recante norme in tema di «Condizione di procedibilità e rapporti con il processo». Il **numero 1)** interviene sul comma 2, al fine di dirimere problemi interpretativi sorti nella prassi, nella parte in cui prevede che nei casi di mediazione obbligatoria, indicati nel precedente comma 1, l'esperimento della mediazione costituisce **condizione di procedibilità** della domanda introduttiva del giudizio, posto che l'ampia formulazione precedente, che faceva riferimento alla “*domanda giudiziale*”, ha fatto sorgere dubbi con riguardo alla procedibilità della domanda riconvenzionale, ove ricadente nelle ipotesi previste dal comma 1, proposta a seguito di domanda introduttiva non soggetta alla condizione di procedibilità.

Si ricorda che la Corte di Cassazione – Sezioni Unite con ordinanza n.3452 del 2024 ha chiarito che l'improcedibilità ai sensi del comma 2 riguarda esclusivamente la domanda introduttiva del giudizio.

Il **numero 2)** della **lettera b)** modifica il comma 3 del medesimo articolo 5 del d.lgs. n. 28. Tale comma 3 reca l'elenco delle procedure alternative previste dalla legge speciali il cui esperimento assolve la condizione di

procedibilità giudiziale. La novella in esame integra il suddetto elenco con il riferimento all'articolo 1, comma 11, della [legge n. 249 del 1997](#), inerente alla soluzione non giurisdizionale delle controversie che rientrino nell'ambito di competenza dell'**Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro.

Si rammenta che il richiamato articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'emanazione di provvedimenti per disciplinare le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie in oggetto. Prevede, altresì, l'**obbligatorietà del tentativo di conciliazione**, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza alla medesima Autorità, quale condizione per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

La **lettera c)** modifica l'articolo 5-ter - sulla legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio – al fine di chiarire che il verbale redatto dal mediatore costituisce un atto separato dall'accordo. Quest'ultimo è allegato (e non trasfuso) nel verbale.

La **lettera d)** modifica l'articolo 5-quater in materia di mediazione demandata dal giudice. La novella stabilisce che l'ultimo momento utile in cui il giudice possa disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un tentativo di conciliazione è il **momento in cui il giudice medesimo fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione** (che conclude la fase di trattazione davanti al giudice), in luogo del momento della precisazione delle conclusioni, come previsto dal testo vigente.

La **lettera e)** modifica le disposizioni concernenti la **durata del procedimento di mediazione** contenute nell'articolo 6.

Il comma 1 dell'articolo 6, come novellato, aumenta la durata del procedimento **da tre a sei mesi**.

Nel testo vigente si prevede una durata "non superiore" a tre mesi. Peraltro, il testo novellato dispone una "durata di sei mesi", senza qualificare tale durata come limite superiore.

La possibilità di proroga della durata (di tre mesi) prevista a legislazione vigente viene mantenuta nel testo novellato. La novella prevede esplicitamente la possibilità di **ulteriori proroghe**, stabilendo che le suddette proroghe possano essere fissate "di volta in volta" per un periodo "non superiore" a tre mesi, fatti salvi i casi in cui la mediazione si inserisca nel corso di un **giudizio pendente**. Si tratta dei casi disciplinati dal comma 2 dell'articolo 6 in esame, come novellato. Tale comma 2, infatti, fissa il **limite**

temporale di sei mesi prorogabile di tre mesi per una sola volta nei seguenti casi:

- il giudice, quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità, rileva d'ufficio che la mediazione non è stata esperita oppure il convenuto eccepisce, per tale motivo, l'improcedibilità (art. 5, comma 2, del dlgs n. 28);
- il giudice, anche in appello, con ordinanza motivata, dispone l'esperimento di un procedimento di mediazione (art. 5-*quater*, comma 1, modificato dalla **lettera d)**); si ricorda che il medesimo comma 1 dell'art. 5-*quater* stabilisce che il giudice, con la stessa ordinanza, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 in esame.

Come nel testo vigente, il testo novellato specifica che la proroga del termine di durata del procedimento è possibile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza.

Inoltre, la novella (comma 3 dell'art. 6) stabilisce che il termine di durata del procedimento di mediazione **non è soggetto a sospensione feriale**, laddove il testo vigente prevede l'esclusione dalla sospensione feriale solo nei casi di pendenza del giudizio di cui all'art. 5, comma 2 e 5-*quater*, comma 1 (v. sopra). Nei medesimi casi, inoltre, si prevede che il termine di durata decorra dall'**adozione dei relativi provvedimenti da parte del giudice**. Negli altri casi il termine decorre, invece, dalla data di **deposito della domanda di mediazione**.

Riprendendo sostanzialmente quanto previsto a legislazione vigente, il testo modificato stabilisce che la proroga del termine risulti da accordo scritto tra le parti e che, nei casi di pendenza del giudizio, le parti comunichino al giudice la proroga.

Al riguardo, la novella specifica che:

- l'accordo scritto sia allegato al verbale di mediazione o risulti da esso;
- nei casi di pendenza del giudizio (di cui al comma 2) la comunicazione al giudice avvenga mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.

La **relazione illustrativa** sottolinea che la nuova disciplina sulla durata si applica anche ai procedimenti di mediazione pendenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, stante il carattere procedurale della disciplina in esame.

La **lettera f)**, modificando l'articolo 8 sul procedimento, stabilisce i requisiti dell'atto di delega ad un soggetto a partecipare ad un incontro di mediazione. Il comma 4 dell'articolo 8 in oggetto, pur prevedendo in via generale che le parti partecipino alla mediazione personalmente, ammette la possibilità, in presenza di giustificati motivi, di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della

controversia. Il mediatore ha facoltà di richiedere circa i poteri di rappresentanza di cui sono muniti i delegati e darne conto nel verbale.

Con il nuovo comma 4-*bis*, introdotto dallo schema di decreto, si stabilisce che la delega sia conferita con **atto sottoscritto con firma non autenticata**. L'atto, inoltre, deve riportare gli estremi del documento di identità del delegante. Quando la mediazione riguarda contratti o atti **soggetti a trascrizione** ai sensi dell'art. 2643 c.c. (si tratta dei casi previsti dall'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 28) il delegante può conferire la **delega con firma autenticata** da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La disposizione pone in capo al delegato la presentazione e la consegna della delega conferita, corredata da copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.

La **lettera g)** dispone circa il procedimento in **modalità telematica** e modifica, a tal fine, l'articolo 8-*bis*. La distinta disciplina inerente alla **partecipazione a distanza agli incontri nel corso della mediazione** è contenuta nella **lettera h)**, che introduce il nuovo articolo 8-*ter*.

Pertanto è implicitamente abrogato il comma 2 dell' articolo 8-*bis* sulla partecipazione in videoconferenza agli incontri, in quanto tale materia è disciplinata, come detto, dal nuovo articolo 8-*ter*.

La **lettera g) espunge**, inoltre, la disposizione contenuta nell'art. 8-*bis* che dispone circa la necessità che il **documento conclusivo sia unico e redatto in "formato nativo digitale"**. Inoltre, nel nuovo testo, il mediatore invia tale documento per la firma da parte dei "soggetti che vi sono tenuti".

Confermando il testo vigente, si prevede che il procedimento in modalità telematica sia condotto nel rispetto della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 82 del 2005 recante il codice dell'amministrazione digitale (CAD).

La **relazione illustrativa** afferma che le norme contenute nell'art. 8-*bis* hanno generato problemi applicativi e interpretativi. La necessità che il documento finale fosse redatto in formato nativo digitale (là dove il documento finale in formato nativo può essere spesso corredato da allegati in differenti formati) e la necessità della firma di tutte le parti (ove ora si prevede la firma di chi sia tenuto ad apporla) costituiscono un aggravio posto in capo al mediatore che può compromettere il buon andamento della mediazione telematica.

Il nuovo articolo 8-*ter* dispone circa la **partecipazione a distanza agli incontri**, confermando quanto previsto a legislazione circa la possibilità di partecipare in videoconferenza.

Si prevede che le firme agli atti formati nel corso di un incontro con soggetti partecipanti da remoto siano apposte nel rispetto del decreto legislativo n. 82 del 2005 (CAD) e di quanto previsto dall'art. 8-*bis*.

Solo nei casi di mediazione che non si svolga con modalità telematica le parti possono concordemente stabilire, derogando alle summenzionate disposizioni, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

Le parti sono chiamate a cooperare in buona fede e lealmente onde gli atti che siano formati durante un incontro con partecipazione a distanza (da parte di alcune o tutte le parti) siano **firmati senza indugio**.

Rimane fermo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 8-bis (corrispondente al vigente comma 5 del medesimo articolo 8-*bis*) il quale stabilisce che la conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

L'art. 43 CAD prevede che i documenti informatici soddisfino - a tutti gli effetti - gli obblighi previsti per legge di conservazione e di esibizione dei documenti, ove sia garantita la conformità ai documenti originali secondo le Linee guida applicabili.

La **lettera i)** modifica l'[articolo 11](#) sulla **conclusione del procedimento**.

Le modifiche ai commi 4, 5, e 6 mirano a specificare che l'accordo non è parte integrante del verbale ma è da considerarsi un allegato al verbale medesimo. Sono inoltre introdotti i riferimenti al procedimento in modalità telematica al fine di coordinare le disposizioni sulla conclusione con quanto già previsto dall'articolo 8-*bis*.

Inoltre, viene introdotto nell'articolo 1 un nuovo comma 4-*bis* sui **termini della domanda giudiziale** in caso di mancato raggiungimento dell'accordo: si specifica, infatti, che la domanda giudiziale debba essere proposta entro il termine di decadenza fissato dall'articolo 8, comma 2 (vedi sopra) e che tale termine decorre dal deposito del verbale conclusivo presso la segreteria dell'organismo di mediazione.

La **lettera l)** reca una modifica di carattere formale all'[articolo 11-bis](#)

La **lettera m)** reca una modifica all'[articolo 12](#) concernente l'efficacia esecutiva e l'esecuzione dell'accordo.

Si prevede, con una integrazione al comma 1 dell'art. 12 citato, che **l'avvocato possa dichiarare la conformità dell'accordo all'originale**, quando il documento sia trasmesso dall'avvocato all'ufficiale giudiziario con modalità telematiche. L'avvocato esercita così i poteri di certificazione di conformità delle copie trasmesse telematicamente all'ufficiale giudiziario e di attestazione di conformità di copia informatica, disciplinati dagli articoli 196-*decies* e 196-*undecies* delle disp. att. c.p.c. e disp. transitorie.

La relazione **illustrativa** rileva come tale modifica si renda opportuna in vista della sempre maggiore diffusione delle modalità telematiche in ogni fase procedurale, anche stragiudiziale e di raccordo con le eventuali fasi esecutive o giudiziali.

Con le ulteriori modifiche si intende chiarire che quando l'accordo è soggetto ad omologazione (in particolare, quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite da avvocati) l'accordo è **omologato**, su istanza di parte, **con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione**, previo accertamento della regolarità e conformità dell'accordo medesimo (così dispone il comma 1-*bis* come novellato).

La medesima **lettera m)** introduce, inoltre, un nuovo comma 1-*ter* relativo agli accordi transfrontalieri (riconducibili alle liti disciplinate dalla [direttiva 2008/52/CE](#) relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale) che sono comunque soggetti ad omologazione. Per tale omologazione si applica comunque quanto previsto dal suddetto comma 1-*bis*.

La **lettera n)** reca una modifica all'[articolo 12-bis](#). Tale articolo dispone circa le conseguenze processuali della **mancata partecipazione alla mediazione**. La novella specifica che il giudice, in sede di definizione del giudizio, può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, quando la citata parte soccombente **non abbia partecipato al primo incontro della mediazione** (laddove il testo vigente si riferisce, con formula più generale, alla mancata partecipazione alla mediazione).

Le **lettere o), p) e q)** recano modifiche alle norme sul **patrocinio a spese dello Stato** nella mediazione civile e commerciale contenute nel Capo II-*bis* (composto dagli articoli da 15-*bis* a 15-*decies*) del decreto legislativo n. 28 del 2010.

In primo luogo si interviene sul comma 1 dell'[articolo 15-bis](#) al fine di specificare che il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione è assicurato, oltre che al cittadino italiano non abiente, anche: allo **straniero regolarmente soggiornante** sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto o rapporto oggetto della mediazione; all'**apolide**; a **enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica**.

In secondo luogo, si novella dell'[articolo 15-quinquies](#). Tale articolo stabilisce, al comma 1, che l'organo competente a ricevere l'istanza per

l'ammissione anticipata è il consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente.

Il nuovo comma *1-bis*, di cui lo schema in esame prevede l'introduzione, stabilisce che l'interessato è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre **la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato nella domanda di ammissione anticipata, quando lo richieda il consiglio dell'ordine degli avvocati competente.**

Si segnala che previsione di analogo contenuto è recata dall'art. 79, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG) di cui al [d.P.R. n. 115 del 2002](#).

Il nuovo comma *2-bis*, di cui si propone l'introduzione, stabilisce che il consiglio dell'ordine degli avvocati **trasmetta all'ufficio finanziario** gli atti relativi all'ammissione al patrocinio per l'espletamento delle verifiche previste dall'art. 127 TUSG.

Quest'ultimo prevede la verifica dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria. Può essere inoltre disposta, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi.

Viene quindi soppressa, al comma 3 del citato art. 15-*quinquies*, la previsione secondo la quale il soggetto ammesso al patrocinio scelga l'avvocato tra gli **iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione.**

Il nuovo comma *3-bis*, introdotto dallo schema di decreto in esame, specifica che all'avvocato iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello che comprende territorialmente la sede dell'organismo di mediazione, **non competono le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.**

Le previsioni qui modificate, afferma la **relazione illustrativa**, introdurrebbero un'indebita limitazione della libertà di scelta delle parti, nonché limitazione alla libertà di esercizio della professione degli stessi avvocati, prevedendo limitazioni territoriali. Si segnala, peraltro, che l'art. 80, comma 2, TUSG prevede esplicitamente che il soggetto ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.

Infine, si prevede una modifica all'articolo [articolo 15-septies](#), concernente gli effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma. Tale articolo stabilisce che, quando l'accordo di conciliazione è raggiunto, l'ammissione al patrocinio è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine

che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, previa verifica della documentazione e della congruità del compenso, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia per gli ulteriori adempimenti.

La novella in esame introduce un'ulteriore disposizione con la quale si prevede che l'interessato debba produrre la **documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, se richiesto dal Ministero, a pena di inammissibilità dell'istanza.**

Si rammenta che l'art. 79, comma 3, TUSG, prevede un obbligo a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato, se richiesto.

La **lettera r)** modifica i commi 1-*bis* e 2 dell'[articolo 16](#), recante disposizioni inerenti agli organismi di mediazione e ai formatori. Tale articolo 16, al comma 1, prevede che enti pubblici o privati, aventi determinati requisiti e iscritti in apposito registro, sono abilitati a costituire organismi per la gestione del procedimento di mediazione.

Il comma 1-*bis* dispone circa i **requisiti di serietà** di tali organismi, stabilendo (alla lettera *b*)) che nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, si dia conto dello svolgimento **in via esclusiva** di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti. Con la novella in esame si opera una **distinzione tra i requisiti di serietà che devono essere posseduto da enti privati e dagli enti pubblici**. In particolare, il testo come novellato prevede che costituisce requisito di serietà:

- per gli **enti privati** la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione, risoluzione alternativa delle controversie **oppure** (secondo la novella) di formazione nei medesimi ambiti (lettera *b*), come modificata);
- per gli **enti pubblici, la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei predetti servizi** (lettera *b-bis*), introdotta dalla novella in esame).

Si rammenta, per completezza, che il comma 1-*ter*, non modificato dallo schema di decreto, stabilisce i **requisiti di efficienza**, ossia: l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.

La modifica al comma 2 dell'articolo 16 in oggetto specifica il registro degli organismi di mediazione e tutti gli elenchi sono gestiti **mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia**.

Infine vengono espunte alcune disposizioni di carattere **transitorio**, superate dall'emanazione del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, successivamente sostituito dal [d.m. 24 ottobre 2023, n. 150](#)³.

La **lettera s)** modifica il comma 1 dell'[articolo 16-bis](#) sui **requisiti degli enti di formazione**. Tale norma richiama, per questi ultimi, i requisiti richiesti per gli organismi di mediazione elencati dall'articolo 16, comma 1-*bis* (vedi sopra).

La novella limita il richiamo alla sola lettera *a)* del suddetto comma 1-*bis*, relativa all'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili ed espungendo implicitamente il richiamo all'esclusività di tale attività. Ne consegue che per gli enti di formazione rimangono fermi i requisiti di **onorabilità**, ma non viene più richiesto che essi debbano svolgere esclusivamente l'attività di formazione.

Rimane invece immutato il richiamo ai requisiti di efficienza contenuti nell'articolo 16, comma 1-*ter*.

La **lettera t)** modifica il comma 2 dell'[articolo 17](#), rubricato "Risorse, regime tributario e indennità". La modifica, analogamente ad altre novelle contenute nello schema di decreto, mira a specificare che l'accordo non è parte integrante del verbale ma è da considerarsi un allegato al verbale medesimo.

Di seguito si riporta il testo delle disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2010 oggetto di novella, a fronte con il testo come modificato.

³ Recante "determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229".

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	<i>lettera a)</i>
Art. 3 <i>(Disciplina applicabile e forma degli atti)</i>	Art. 3 <i>(idem)</i>
1-3. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8- <i>bis</i> .	4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8- <i>bis</i> , e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-<i>ter</i>.
	<i>lettera b)</i>
Articolo 5 <i>(Condizione di procedibilità e rapporti con il processo)</i>	Articolo 5 <i>(idem)</i>
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.	1. <i>Identico</i>
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità	2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
della domanda giudiziale. L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.	della domanda introduttiva del giudizio . L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128- <i>bis</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32- <i>ter</i> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481.	3. Per assolvere alla condizione di procedibilità le parti possono anche esperire, per le materie e nei limiti ivi regolamentati, le procedure previste: a) dall'articolo 128- <i>bis</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) dall'articolo 32- <i>ter</i> del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) dall'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481; d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
4. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo di conciliazione.	4. <i>Identico</i>
5-6. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	<i>lettera c)</i>
Articolo 5-ter <i>Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio</i>	Articolo 5-ter <i>(idem)</i>
1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.	1. L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
	<i>lettera d)</i>
Articolo 5-quater <i>Mediazione demandata dal giudice</i>	Articolo 5-quater <i>(idem)</i>
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.	1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione , valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
2-3.Omissis	<i>Identici</i>

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	<i>lettera e)</i>
Articolo 6 <i>Durata</i>	Articolo 6 <i>(idem)</i>
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.	1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi , prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi .
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5- <i>quater</i> , comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.	2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5- <i>quater</i> , comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi .
<i>v. supra comma 2, primo periodo</i>	3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-<i>quater</i>, comma 1.
3. Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.	4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 <i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.
	<i>lettera f)</i>
Articolo 8 <i>Procedimento</i>	Articolo 8 <i>(idem)</i>
1-3. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.	4. <i>Identico.</i>
	4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
5-7. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>lettera g)</i>
Articolo 8-bis <i>Mediazione in modalità telematica</i>	Articolo 8-bis <i>(idem)</i>
1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.	1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti , si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformità al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.	<i>v. infra art. 8-ter</i>
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale , contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione	2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.	sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.	3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
5. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.	4. Identico
	<i>lettera h)</i>
	Articolo 8-ter <i>Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto</i>
<i>v. supra art. 8-bis, comma 2</i>	1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. 2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 <i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	<p>reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.</p> <p>3. Quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, tutte le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4.</p> <p>4. Solo quando la mediazione non si svolge con le modalità previste dall'articolo 8-bis, le parti possono concordemente stabilire, in deroga al comma 3, che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore.</p> <p>5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.</p>
	<i>lettera i)</i>
<p>Articolo 11 <i>Conclusione del procedimento</i></p>	<p>Articolo 11 <i>(idem)</i></p>
1-3. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura	4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.	nonché dal mediatore, il quale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis , certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.
	4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.
5. Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo.	5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis , il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.	6. Del verbale e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
7. <i>Omissis</i>	7. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	<i>lettera l)</i>
Articolo 11-bis <i>Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche</i>	Articolo 11-bis <i>(idem)</i>
1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.	1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 1.1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
	<i>lettera m)</i>
Articolo 12 <i>Efficacia esecutiva ed esecuzione</i>	Articolo 12 <i>(idem)</i>
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.	1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al presente comma deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. L'avvocato certifica la conformità all'originale della copia dell'accordo trasmessa con

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	modalità telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.
1-bis. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.	1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati , l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo è stato raggiunto , previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
	1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, in conformità al comma 1-bis.
2. Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.	2. <i>Identico</i>
	<i>lettera n)</i>

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
Articolo 12-bis <i>Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione</i>	Articolo 12-bis <i>(idem)</i>
1. <i>Omissis</i>	1. <i>Identico</i>
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.	2. <i>Identico</i>
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.	3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. <i>Omissis</i>	4. <i>Identico</i>
	<i>lettera o)</i>
Articolo 15-bis <i>Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità</i>	Articolo 15-bis <i>(idem)</i>
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per	1. È assicurato, alle condizioni stabilite nel presente capo, al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.	alla parte non abbinata per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, se è raggiunto l'accordo di conciliazione. Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì, assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
2. L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.	2. <i>Identico</i>
	<i>lettera p)</i>
Articolo 15- <i>quinquies</i> <i>Organo competente a ricevere l'istanza per l'ammissione anticipata e nomina dell'avvocato</i>	Articolo 15- <i>quinquies</i> <i>(idem)</i>
1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.	1. <i>Identico</i>

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.	2. <i>Identico</i>
	2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma 1.	3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
	3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.
	<i>lettera q)</i>
Articolo 15-septies <i>Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma</i>	Articolo 15-septies <i>(idem)</i>
1-3. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.	4. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione. L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
5. <i>Omissis</i>	<i>5. Identico</i>
	<i>lettera r)</i>

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
Articolo 16 <i>Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori</i>	Articolo 16 <i>Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori</i>
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.	1. <i>Identico</i>
1-bis. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:	1-bis. <i>Identico:</i>
a) l'onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;	a) <i>identica;</i>
b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;	b) la previsione, per gli organismi costituiti da enti privati , nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
	b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, la dichiarazione di compatibilità dell'attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e	c) <i>identica;</i>

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.	
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.	1-ter. <i>Identico</i>
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.	2. Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico.
1-ter – 6. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28	
<i>Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali</i>	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'art. 1, comma 1 dell'A.G. n. 213
	<i>lettera s)</i>
Articolo 16-bis <i>Enti di formazione</i>	Articolo 16-bis <i>(idem)</i>
1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.	1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1-bis, lettera a) , e 1-ter.
2-3. <i>omissis</i>	<i>Identici</i>
	<i>lettera t)</i>
Articolo 17 <i>Risorse, regime tributario e indennità</i>	Articolo 17 <i>(idem)</i>
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.	1. <i>Identico</i>
2. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.	2. Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
3-9. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>

Articolo 2

(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162)

L'articolo 2 reca alcuni interventi correttivi ed integrativi alla disciplina della **negoziiazione assistita da avvocati** di cui al Capo II del decreto-legge n. 132 del 2014.

L'articolo 2 apporta una serie di modifiche al **decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132**, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In particolare, le modifiche riguardano il Capo II del decreto-legge, istitutivo della **procedura di negoziazione assistita da avvocati**, che si compone di due sezioni⁴:

- la **sezione I**, recante **norme procedurali** per la negoziazione assistita (articoli da 2 a 11);
- la **sezione II**, riguardante la disciplina del **patrocinio a spese dello Stato** nella negoziazione assistita (articoli da 11-*bis* a 11-*undecies*).

Dal punto di vista formale, l'art. 2 consta di un unico comma, in cui le modifiche ai diversi articoli del d.l. n. 132 del 2014 sono contenute nelle lettere da *a*) a *g*), di seguito esaminate più in dettaglio.

Le modifiche contenute nelle lettere da *a*) a *d*) incidono sulla sezione I del citato decreto-legge n. 132 del 2014 ed in particolare sugli articoli 2, 2-*bis*, 6 e 11.

La **lettera a)** interviene sull'**articolo 2** al fine di adeguarne la **terminologia** alle modifiche introdotte dal d. lgs. 149/2022, che ha sostituito, a partire dalla rubrica, la locuzione “negoziiazione assistita da uno o più avvocati” con “negoziiazione assistita da avvocati”, rimarcando in tal modo che la parte può essere assistita anche da un solo avvocato. In particolare, tale adeguamento riguarda il comma 5, con la specificazione che la convenzione di negoziazione assistita viene conclusa con l'**assistenza di almeno un avvocato** (anziché uno o più avvocati).

⁴ Si ricorda che la suddivisione in sezioni del Capo II è stata operata dal d.lgs. 149/2022, che ha introdotto nel testo del decreto-legge n. 132 del 2014 le disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita che formano l'oggetto della sezione II.

La **lettera b)** opera formalmente la sostituzione integrale dell'**articolo 2-bis**, dedicato alla **negoziazione assistita in modalità telematica**, articolo introdotto dal d. lgs. 149/2022. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, le modifiche si limitano:

- a precisare che gli atti del procedimento sono formati e sottoscritti in modalità digitale, eliminando la dicitura “ciascun atto”⁵ (comma 1);
- a rinviare alle modalità stabilite dall’art. 11, comma 1, (anch’esso oggetto di modifica da parte del presente schema – v. *infra*), per la **trasmissione** del documento informatico contenente l’accordo conclusivo, conseguentemente sopprimendo la parte che prevedeva la trasmissione dell’atto via PEC (comma 2);
- a stabilire che **ciascuna parte può sempre fare richiesta di partecipare** agli incontri con collegamento audiovisivo **da remoto** (comma 3).

L’intervento normativo è analogo a quello effettuato dall’art. 1, comma 1, lett. g) e h) dello schema di decreto in esame sul procedimento di mediazione (su cui v. *supra*) ed è volto a dare più precisa attuazione al **criterio di delega** di cui all’art. 1, co. 4, lett. p), della legge 206/2021, in base al quale “le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possono essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e gli incontri possono svolgersi con collegamenti da remoto”.

Anche in questo caso, come per la mediazione, si distingue tra la **modalità telematica della negoziazione**, concernente la formazione degli atti secondo le norme del codice dell’amministrazione digitale, e la **partecipazione delle parti agli incontri** che, su richiesta, può sempre avvenire **da remoto**⁶.

Restano invariate le disposizioni concernenti i sistemi audiovisivi (che devono assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate), il divieto di acquisire da remoto le dichiarazioni del terzo e il caso di accordo sottoscritto in modalità analogica, che richiede la certificazione con firma digitale (o altro tipo di firma elettronica qualificata)

⁵ L’intervento è del tutto identico a quello operato sull’art. 8-*bis* in tema di mediazione. A tale proposito si richiama la motivazione contenuta nella relazione illustrativa, secondo cui stabilire che “ciascun atto del procedimento” debba essere formato e sottoscritto digitalmente ha comportato, nell’applicazione pratica della norma, «un notevole e ingiustificato aggravio per le parti e gli organismi che si sono avvalsi della procedura telematica, anche perché la sottoscrizione di ciascun atto del procedimento implica o che ciascuna parte disponga di propria firma digitale o che tale strumento sia messo a disposizione dall’organismo, che anticipa le relative spese».

⁶ Per quanto riguarda la mediazione, lo schema di decreto in esame ha diviso la disciplina riguardante la modalità telematica da un lato e quella degli incontri con modalità audiovisive da remoto in due articoli differenti (art. 8-*bis* e art. 8-*ter*), mentre nel caso della negoziazione assistita la disciplina è unificata nel solo articolo 2-*bis*, alla cui rubrica viene tuttavia aggiunto, per chiarezza, “e incontri con collegamento audiovisivo da remoto”.

da parte dagli avvocati (contenute, rispettivamente, nei nuovi commi 4, 5 e 6).

La **lettera c)** modifica il comma *3-ter* dell'**articolo 6** rinviano alle **modalità di trasmissione dell'accordo** descritte all'art. 11, comma 1 (su cui v. *infra*), anche per i casi di **separazione personale**, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di **separazione o di divorzio**, di **affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio**, e loro modifica, e di alimenti.

La versione vigente del citato comma *3-ter* prevede che l'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, sia trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio.

La **lettera d)** modifica l'**articolo 11**, in materia di raccolta dei dati:

- stabilendo che la **trasmissione**, a cura dei difensori che lo hanno sottoscritto, **di copia dell'accordo** al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto (ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati) debba avvenire **per il tramite del Consiglio nazionale forense**⁷;
- prevedendo che la suddetta modalità di trasmissione si applichi anche agli accordi relativi alle **controversie in materia di lavoro di cui all'art. 2-ter**.

Le modifiche contenute nelle lettere da *e)* a *g)* incidono sulla sezione II del citato decreto-legge n. 132 del 2014 ed in particolare sugli articoli *11-bis*, *11-quinquies* e *11-septies*.

La **lettera e)** interviene sull'**articolo 11-bis**, che disciplina il **patrocinio a spese dello Stato** a favore della parte non abbiente nelle ipotesi in cui la negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al fine di specificare **a quali soggetti viene riconosciuto** il diritto di accesso a tale agevolazione. Laddove attualmente si prevede genericamente che il patrocinio è assicurato alla **parte non abbiente**, il

⁷ Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense nella trasmissione degli accordi stipulati in sede di negoziazione ha lo scopo di consentire a tale organo di esercitare l'effettivo controllo dei dati a fini statistici. Si segnala che a tal fine il CNF ha sviluppato e messo a disposizione degli avvocati una piattaforma unica nazionale per il deposito degli accordi di negoziazione assistita e la trasmissione degli stessi ai Consigli dell'ordine degli avvocati i cui costi, come sottolineato nella relazione tecnica, sono totalmente a carico dello stesso CNF.

presente schema di decreto specifica che l'accesso al patrocinio a spese dello Stato è consentito:

- al **cittadino italiano non abiente**;
- allo **straniero regolarmente soggiornante** sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione⁸;
- all'**apolide**;
- a **enti o associazioni** che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Anche in questo caso la modifica è speculare a quella adottata per la mediazione all'art. 1, co. 1, lett. *o*) (di modifica dell'art. 15-*bis* del d.lgs. 28/2010 su cui v. *supra*) ed è volta ad **adeguare la disciplina del patrocinio a spese dello Stato** nel procedimento di negoziazione assistita **a quanto previsto dall'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002**, in materia di spese di giustizia.

Ai sensi del citato art. 119, il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Viene inoltre estesa la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato alle **controversie relative a contratti di trasporto o di sub-trasporto** ex art. 1, co. 249, della legge 190/2014.

Si ricorda che attualmente il patrocinio a spese dello Stato è previsto nelle ipotesi di negoziazione obbligatoria di cui all'art. 3 del decreto-legge 132/2014, ovvero quelle relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e quelle per il pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

Ulteriori modifiche in materia di patrocinio a spese dello Stato sono recate dalla **lettera f)**, che, attraverso l'aggiunta di 3 nuovi commi all'**articolo 11-quinquies** e la soppressione di una parte del comma 3, individua una serie di adempimenti ai fini dell'ammissione anticipata al patrocinio medesimo e precisa taluni aspetti legati alla nomina dell'avvocato.

⁸ La norma, così come quella citata di cui, non contiene uno specifico riferimento al cittadino comunitario non italiano; a tale proposito, tuttavia, la relazione illustrativa rimarca che, per quanto riguarda la norma generale di cui all'art. 119 del d.P.R. 115/2002, dalla quale è stata mutuata la nuova formulazione tanto all'art. 15-*bis* del d.lgs. 28/2010 quanto dell'art. 11-*bis* del d.l. 132/2014, «non sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ricomprendere la posizione del cittadino comunitario regolarmente soggiornante nel territorio italiano nella definizione di “straniero regolarmente soggiornante”».

Più in dettaglio, si prevede:

- **l'obbligo per l'interessato**, su richiesta del consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata, **di trasmettere la documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto indicato nell'istanza**, a pena di inammissibilità dell'istanza medesima (comma 1-*bis*);
- parallelamente, **l'obbligo per il consiglio dell'ordine** che ha accolto l'istanza di ammissione anticipata **di trasmetterne copia all'ufficio finanziario** competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del d.P.R. n. 115 del 2002⁹ (comma 2-*bis*);
- **l'eliminazione del vincolo di avvalersi di un avvocato iscritto presso il Consiglio** dell'ordine degli avvocati **del luogo in cui ha sede il tribunale** che sarebbe competente a conoscere della controversia (comma 3);
- conseguentemente, **l'esclusione del versamento di spese e indennità di trasferta a favore dell'avvocato** nominato dall'interessato se questi è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il tribunale che è competente per la controversia. (comma 3-*bis*)¹⁰.

Infine, la **lettera g)** integra l'**articolo 11-septies**, comma 3, in materia di **conferma dell'ammissione anticipata**, disponendo per l'interessato un obbligo analogo a quello disposto per l'ammissione anticipata (v. *supra*). Se richiesto dal Ministero della giustizia, l'interessato dovrà quindi **trasmettere, a pena di inammissibilità, la documentazione atta a dimostrare la veridicità di quanto indicato nell'istanza**, al fine di consentire al Ministero di svolgere le necessarie verifiche.

La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è stata istituita dall'art. 2 del **decreto-legge n. 132 del 2014**. La convenzione – che consiste in un **accordo tra le parti finalizzato a risolvere in via amichevole la controversia** - non incontra limiti di materia **esclusi i diritti indisponibili** (prima della riforma

⁹ Ai sensi del citato articolo 127, l'ufficio finanziario deve verificare l'esattezza dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria; il medesimo ufficio può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per il reato di false attestazioni al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, di cui all'art. 125 del medesimo d.P.R., punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro.

¹⁰ In conformità a quanto previsto dall'articolo 82, comma 2, del testo unico delle spese di giustizia, di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, se l'avvocato nominato dalla parte ammessa al beneficio è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui si svolge la negoziazione al professionista non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.

Cartabia erano esclusi anche i contenziosi di lavoro, ora disciplinati dall'art. 2-ter). All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato ha il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è **condizione di procedibilità dell'azione civile in specifiche materie**. Viene, quindi, previsto, in tali ipotesi, che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

- per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del **danno da circolazione di veicoli e natanti**;
- per le domande di **pagamento**, a qualsiasi titolo, **di somme non superiori a 50 mila euro**.

Lo stesso decreto-legge n. 132 del 2014 (art. 6) ha anche disciplinato una particolare forma di negoziazione assistita finalizzata alla **soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione** personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio.

Per rendere maggiormente appetibile l'istituto della negoziazione assistita il legislatore ha previsto **incentivi fiscali** sotto forma di un credito di imposta per coloro che se ne avvalgono (cfr. art. 1, comma 618, della legge di stabilità 2016 e DM Giustizia 23 dicembre 2015).

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 2, comma 1, dell'A.G. 213
Art. 2 <i>(Convenzione di negoziazione assistita da avvocati)</i>	Art. 2 <i>(idem)</i>
	<i>[art. 2, co. 1, lett. a)]</i>
1-4. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di uno o più avvocati .	5. La convenzione è conclusa con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuna parte .
Art. 2-bis <i>(Negoziazione assistita in modalità telematica)</i>	Art. 2-bis <i>(Negoziazione assistita in modalità telematica e incontri con collegamento audiovisivo da remoto)</i>
	<i>[art. 2, co. 1, lett. b)]</i>
1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.	2. Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 è trasmesso in conformità dell'articolo 11, comma 1.

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 2, comma 1, dell'A.G. 213
	3. Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto e in presenza .
	4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4- <i>bis</i> .	5. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4- <i>bis</i> .
4. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo n. 82 del 2005.	6. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1- <i>bis</i> , del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 6 <i>(Convenzione di negoziazione assistita da avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti)</i>	Art. 6 <i>(idem)</i>
	<i>[art. 2, co. 1, lett. c)]</i>
1-3. <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
3- <i>ter</i> . L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico	3- <i>ter</i> . L'accordo, munito di nullaosta o di autorizzazione, è trasmesso senza indugio a mezzo posta elettronica certificata o con altro sistema elettronico

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 2, comma 1, dell'A.G. 213
di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	di recapito certificato qualificato, a cura degli avvocati che lo hanno sottoscritto, con le modalità previste dall'articolo 11, comma 1 , al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio. Il Consiglio dell'ordine, se richiesto, rilascia copia autentica dell'accordo alle parti e ai difensori che lo hanno sottoscritto. La conservazione ed esibizione dell'accordo è disciplinata dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 11 <i>(Raccolta dei dati)</i>	Art. 11 <i>(Raccolta dei dati)</i>
	<i>[art. 2, co. 1, lett. d)]</i>
1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.	1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, anche nei casi previsti dall'articolo 2-ter , sono tenuti a trasmetterne copia, per il tramite del Consiglio nazionale forense , al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
Art. 11-bis <i>(Istituzione del patrocinio e ambito di applicabilità)</i>	Art. 11-bis <i>(idem)</i>
	<i>[art. 2, co. 1, lett. e)]</i>
1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo.	1. È assicurato, alle condizioni stabilite nella presente sezione, al cittadino italiano non abbiente il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, se è raggiunto l'accordo e nel caso previsto dall'articolo 1, comma 249, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il patrocinio a spese dello Stato è, altresì,

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 2, comma 1, dell'A.G. 213
	assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto della convenzione di negoziazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.
Art. 11-quinquies (<i>Organo competente a ricevere l'istanza di ammissione anticipata e nomina dell'avvocato</i>)	Art. 11-quinquies (<i>idem</i>)
	<i>[art. 2, co. 1, lett. f)]</i>
1. L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.	<i>Identico</i>
	1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
2. Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'ordine degli avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione.	<i>Identico</i>
	2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 2, comma 1, dell'A.G. 213
	di ammissione anticipata è trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio individuato in conformità al comma 1.	3. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.
	3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato è iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello di cui al comma 1 non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dai parametri forensi.
Art. 11-septies <i>(Effetti dell'ammissione anticipata e sua conferma)</i>	Art. 11-septies <i>(idem)</i>
	<i>[art. 2, co. 1, lett. g)]</i>
1. L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intera procedura di negoziazione assistita e la parte ammessa è tenuta, nel corso del procedimento, a comunicare al proprio avvocato le modifiche reddituali idonee a incidere sulle condizioni di ammissione di cui all'articolo 11-ter.	<i>Identico</i>
2. Quando è raggiunto l'accordo di negoziazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal Consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.	<i>Identico</i>
3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine,	3. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo. Il Consiglio dell'ordine,

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 2, comma 1, dell'A.G. 213
<p>verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio finanziario competente dell'articolazione ministeriale competente perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.</p>	<p>verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1-<i>bis</i>, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio finanziario competente dell'articolazione ministeriale competente perché proceda alle verifiche ritenute necessarie. L'interessato, se il Ministero lo richiede, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.</p>
<p>4. L'avvocato non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.</p>	<p><i>Identico</i></p>

Articolo 3

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

L'articolo 3 abroga la **disciplina transitoria**, dettata nel periodo della **pandemia**, relativa allo svolgimento di **incontri da remoto** nell'ambito delle procedure di **mediazione**.

L'articolo 3 reca l'**abrogazione del comma 20-bis** dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18/2020, norma che aveva disciplinato lo svolgimento dei **procedimenti di mediazione** nel periodo segnato dalla **crisi pandemica** dovuta al virus Covid-19, disponendo che:

- **dal 9 marzo al 30 giugno 2020**, gli incontri di mediazione potessero svolgersi **in via telematica**, previo **consenso di tutte le parti** coinvolte nel procedimento (primo periodo del comma 20-bis);
- **nel periodo successivo**, gli incontri avrebbero potuto comunque continuare a svolgersi mediante **sistemi di videoconferenza**, sempre acquisito il **consenso di tutte le parti** (secondo periodo del comma 20-bis).

Il medesimo comma 20-bis dettava, inoltre, una specifica disciplina relativa alla **certificazione delle sottoscrizioni** dell'accordo di mediazione.

Ancorché la disciplina sopra richiamata fosse stata dettata per consentire lo svolgimento degli incontri di mediazione in un circoscritto periodo temporale, la formulazione letterale del secondo periodo del comma 20-bis ("Anche successivamente a tale periodo"), come sottolineato dalla relazione illustrativa, ha ingenerato dubbi tra gli interpreti circa la **possibilità di una sua applicazione anche oltre la cessazione dello stato emergenziale**.

In considerazione del fatto che l'art. 8-bis del d.lgs. 28/2010, come modificato dal presente schema di decreto¹¹, reca una **disciplina della mediazione in modalità telematica** non del tutto sovrapponibile a quella **organica dettata dal d.lgs. 149/2022**, in particolare per alcuni aspetti relativi alla sottoscrizione dell'accordo da parte dei soggetti collegati da remoto (con la facoltà per l'avvocato di dichiarare autografa la sottoscrizione apposta in calce all'accordo dal proprio cliente collegato da remoto), onde evitare problemi interpretativi, il Governo ha optato per la definitiva abrogazione della norma recata dall'art. 83, comma 20-bis, del decreto-legge n. 18/2020.

¹¹ Si veda la scheda di lettura relativa all'art. 1, co. 1, lett. g e f), *supra*.

Si ricorda che l'**articolo 83** del d.l. 18/2020 aveva dettato disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle **attività giudiziarie civili e penali**. In particolare, il provvedimento aveva disposto in tutta Italia il **rinvio delle udienze** e la **sospensione dei termini processuali** dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno 2020, di adottare **misure organizzative** - che comprendevano l'eventuale ulteriore rinvio delle udienze - volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni erano inoltre volte a **potenziare il processo telematico**, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo **svolgimento di attività processuali** – dalle indagini alle udienze di trattazione – **da remoto**.

Per quanto riguarda nello specifico le attività di **mediazione** e di **negoziazione assistita**, il comma 20 aveva sospeso, **dal 9 marzo all'11 maggio 2020**, i termini per lo svolgimento delle medesime e, conseguentemente, anche i termini di durata massima di tali procedimenti, mentre il comma *20-bis*, inserito nel corso dell'esame parlamentare, aveva esteso a tali procedure l'impiego di **modalità telematiche** e la possibilità di svolgere incontri mediante sistemi di videoconferenza.

Articolo 4 *(Disposizioni transitorie e finali)*

L'articolo 4 detta alcune disposizioni transitorie e finali riguardanti l'applicazione della nuova disciplina in materia di mediazione.

L'**articolo 4**, che reca le disposizioni transitorie e finali, si compone di 2 commi.

Il **comma 1** prevede che le **nuove norme in materia di durata dei procedimenti di mediazione** dettate dall'**articolo 6** del d.lgs. 28/2010, come sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. *e*), dello schema di decreto in esame (v. *supra*), si applichino ai **procedimenti** per i quali alla data di entrata in vigore del decreto in esame **non sia ancora stato depositato il verbale conclusivo della mediazione**¹².

Il **comma 2**, in attuazione delle modifiche recate all'art. 16 del d.lgs. 28/2010 dall'art. 1, co. 1, lett. *r*), n. 2.1, dello schema di decreto in esame, demanda ad un **provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia** del Ministero della giustizia la determinazione delle specifiche tecniche della piattaforma informatica per la tenuta e la gestione del registro degli organismi di mediazione e di tutti gli elenchi di competenza del Ministero. Tale provvedimento deve essere emanato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare il comma 2 precisa che devono essere adottate le specifiche tecniche per l'inserimento e il trattamento dei dati nonché per l'accesso al registro degli organismi di mediazione, alla sezione speciale per gli organismi per la risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e all'elenco degli enti di formazione per la mediazione, la cui disciplina è dettata dal Capo II del [decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n.150](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2023, n. 255.

¹² La relazione illustrativa specifica, ad ogni modo, che “L'immediata applicabilità del nuovo articolo 6 alle mediazioni non concluse alla data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, non esonera le stesse dal rispettare il limite complessivo di durata previsto dal nuovo comma 2 dell'articolo in questione.”

Articolo 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ L'**articolo 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 5**, in virtù della **natura ordinamentale delle norme** recate dallo schema di decreto in esame, reca una **clausola d'invarianza finanziaria**, prevedendo che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione del decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.